



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Guida all'articolo 2 del Protocollo n.1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Diritto all'istruzione

Aggiornata al 31 agosto 2019

Gli editori e le organizzazioni che intendono tradurre e/o riprodurre il presente rapporto integralmente o parzialmente, a stampa o in formato elettronico, sono pregati di contattare publishing@echr.coe.int per avere informazioni sulla procedura di autorizzazione.

Chi desidera sapere quali traduzioni delle Guide giurisprudenziali sono attualmente in corso è pregato di consultare la voce [Traduzioni pendenti](#).

La presente Guida è stata redatta dalla Direzione del Giureconsulto e non vincola la Corte. Può subire modifiche formali.

La presente Guida è stata redatta originariamente in lingua francese. È aggiornata regolarmente e l'aggiornamento più recente è stato effettuato in data 31 agosto 2019.

Le Guide giurisprudenziali possono essere scaricate dal sito www.echr.coe.int (Giurisprudenza – Analisi giurisprudenziale – Guide giurisprudenziali). Per gli aggiornamenti della pubblicazione si prega di seguire il profilo twitter della Corte sul sito <https://twitter.com/echrpublication>.

© Consiglio d'Europa/Corte europea dei diritti dell'uomo, 2019

Indice

	Nota per i lettori	4
I.	Principi generali	5
A.	Struttura dell'articolo 2 del Protocollo n. 1	5
B.	Significato e portata dell'articolo 2 del Protocollo n. 1	5
C.	Principi di interpretazione	6
II.	Diritto all'istruzione	7
A.	Principio del diritto all'istruzione	7
B.	Restrizioni nell'accesso all'istruzione	8
	1. Lingua	8
	2. Requisiti ed esami di ammissione	8
	a. Requisiti di ammissione	8
	b. Esame di ammissione obbligatorio con <i>numerus clausus</i>	9
	c. Annullamento del risultato positivo di un esame di ammissione	9
	3. Rette scolastiche	9
	4. Cittadinanza	9
	5. Requisito di un'età minima legato al possesso di un titolo di studio	10
	6. Questioni giuridiche	10
	a. Istituti penitenziari	10
	b. Indagini penali	11
	c. Provvedimenti di espulsione e di sfratto	11
	7. Sanzioni disciplinari	11
	8. Salute	12
C.	Discriminazione nell'accesso all'istruzione	12
	1. Persone con disabilità	12
	2. Posizione amministrativa e cittadinanza	14
	3. Origine etnica	14
III.	Rispetto dei diritti genitoriali	16
A.	Campo di applicazione	16
B.	Possibilità di esonero	17
C.	Simboli religiosi visibili	18
	Elenco delle cause citate	19

Nota per i lettori

La presente Guida fa parte della serie di Guide giurisprudenziali pubblicate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo "la Corte", "la Corte europea" o "la Corte di Strasburgo") al fine di informare i professionisti del diritto in merito alle principali sentenze e decisioni pronunciate dalla Corte di Strasburgo. La presente Guida, in particolare, analizza e riassume la giurisprudenza relativa all'articolo 2 del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo (in prosieguo "la Convenzione" o "la Convenzione europea"). I lettori vi troveranno i principi fondamentali in materia e i relativi precedenti.

La giurisprudenza citata è stata selezionata tra le sentenze e le decisioni di principio, le più importanti e/o le più recenti.*

Le sentenze e le decisioni della Corte non hanno soltanto la funzione di determinare le cause di cui la stessa è investita bensì, più in generale, di chiarire, salvaguardare e sviluppare le norme istituite dalla Convenzione, contribuendo in tal modo all'osservanza, da parte degli Stati, degli impegni che hanno assunto in qualità di Parti Contraenti (*Irlanda c. Regno Unito*, § 154, 18 gennaio 1978, Serie A n. 25, e, più recentemente, *Jeronovičs c. Lettonia* [GC], n. 44898/10, § 109, 5 luglio 2016).

Il sistema creato dalla Convenzione è quindi finalizzato a dirimere, nell'interesse generale, questioni di ordine pubblico, accrescendo in tal modo il livello di protezione dei diritti umani ed estendendo la relativa giurisprudenza a tutta la comunità degli Stati aderenti alla Convenzione (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], § 89, n. 30078/06, CEDU 2012). La Corte ha infatti sottolineato il ruolo della Convenzione, "strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo", nel campo dei diritti umani (*Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], n. 45036/98, § 156, CEDU 2005-VI).

La presente Guida contiene riferimenti alle parole chiave relative a ciascun articolo della Convenzione e dei suoi Protocolli aggiuntivi citato. Le questioni giuridiche trattate in ciascuna causa sono sintetizzate in un *Elenco di parole chiave*, scelte da una raccolta lessicografica di termini, tratti (nella maggior parte dei casi) direttamente dal testo della Convenzione e dei suoi Protocolli.

La *banca dati HUDOC* della giurisprudenza della Corte permette di effettuare ricerche mediante una parola chiave. La ricerca effettuata mediante tali parole chiave consente di accedere a un insieme di documenti dal contenuto giuridico simile (nelle parole chiave sono sintetizzate la motivazione e le conclusioni della Corte relative a ciascuna causa). Le parole chiave relative a singole cause possono essere reperite cliccando in HUDOC il tag *Estremi della causa*. Per ulteriori informazioni sulla banca dati HUDOC e sulle parole chiave si prega di consultare il *manuale dell'utente HUDOC*.

* La giurisprudenza citata può essere redatta in una o in entrambe le lingue ufficiali (inglese e francese) della Corte e della Commissione europea dei diritti dell'uomo. Salva diversa indicazione, i riferimenti concernono le sentenze di merito pronunciate da una Camera della Corte. L'abbreviazione "(dec.)" indica che si tratta della citazione di una decisione della Corte e "[GC]" che la causa è stata giudicata dalla Grande Camera. Le sentenze delle Camere non definitive alla data di pubblicazione del presente aggiornamento sono contrassegnate da un asterisco (*).

I. Principi generali

Articolo 2 del Protocollo n. 1 – Diritto all'istruzione

“Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.”

Parole chiave HUDOC

Diritto all'istruzione (P1-2) – Rispetto delle convinzioni religiose dei genitori (P1-2) – Rispetto delle convinzioni filosofiche dei genitori (P1-2)

A. Struttura dell'articolo 2 del Protocollo n. 1

1. La prima frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 garantisce il diritto individuale all'istruzione. La seconda garantisce il diritto dei genitori di educare i figli secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.
2. L'articolo 2 del Protocollo n. 1 costituisce un insieme unitario dominato dalla prima frase, in quanto il diritto sancito nella seconda frase rappresenta un complemento del fondamentale diritto all'istruzione (*Campbell e Cosans c. Regno Unito*, § 40).

B. Significato e portata dell'articolo 2 del Protocollo n. 1

3. L'articolo 2 del Protocollo n. 1 è contraddistinto da una formulazione negativa che sta a intendere¹ che le Parti Contraenti non riconoscono un diritto all'istruzione che imponga loro di istituire a loro spese, o di sovvenzionare, un'istruzione di un particolare tipo o livello (*Causa “relativa ad alcuni aspetti del regime linguistico nell'insegnamento in Belgio” (“il caso linguistico belga”)*, § 3 della parte “In diritto”). Gli Stati non hanno alcun obbligo positivo di creare un sistema di istruzione pubblico o di sovvenzionare istituti scolastici privati. Tali ambiti sono lasciati alla loro discrezionalità.
4. Non si può, tuttavia, desumere che lo Stato abbia soltanto l'obbligo di astenersi dalle ingerenze e non abbia alcun obbligo positivo di assicurare il rispetto di tale diritto, tutelato dall'articolo 2 del Protocollo n. 1. La disposizione riguarda certamente un diritto che presenta profili sostanziali e dal quale derivano obblighi. Gli Stati non possono quindi negare il diritto all'istruzione nell'ambito degli istituti scolastici che hanno deciso di istituire o di autorizzare.
5. Il diritto all'istruzione non è tuttavia assoluto, in quanto può dare luogo a limitazioni implicitamente accettate, tenendo presente che “esso, per la sua stessa natura, richiede di essere regolamentato dallo Stato” (*il caso linguistico belga*, § 5 della parte “In diritto”; si vedano altresì, *mutatis mutandis*, *Golder c. Regno Unito*, § 38; *Fayed c. Regno Unito*, § 65). Di conseguenza, le autorità nazionali godono, in questa materia, di un certo margine di discrezionalità, benché la decisione finale sull'osservanza dei requisiti previsti dalla Convenzione spetti alla Corte. Al fine di garantire che le restrizioni imposte non riducano il diritto in questione in misura tale da

¹ Ciò è confermato dai *Travaux préparatoires* (si vedano in particolare i documenti Doc. CM/WPVI(51)7, p. 4, e AS/JA(3)13, p. 4). Avendo scartato la “formula positiva” adottata dall'Assemblea del Consiglio d'Europa nell'agosto 1950, evidentemente gli Stati firmatari non desideravano che la prima frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 fosse interpretata come un obbligo per gli Stati di adottare misure effettive finalizzate a permettere alle persone di ricevere un'istruzione di loro scelta e a creare un sistema di istruzione, o a sovvenzionare l'insegnamento privato.

pregiudicarne la sostanza stessa e privarlo della sua efficacia, la Corte deve accertare che tali restrizioni siano prevedibili da parte degli interessati e perseguano un fine legittimo (*Leyla Şahin c. Turchia* [GC], § 154).

6. Diversamente dall'approccio seguito negli articoli 8-11 della Convenzione, ai sensi dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 le restrizioni permesse non sono vincolate a un elenco esaustivo di "fini legittimi". Inoltre una limitazione è compatibile con l'articolo 2 del Protocollo n. 1 soltanto se sussiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e il fine che si intende perseguire (*Leyla Şahin c. Turchia* [GC], §§ 154 e succ.).

7. La Convenzione deve essere letta globalmente e l'articolo 2 del Protocollo n.1 costituisce, almeno nella sua seconda frase, la *lex specialis*, in relazione all'articolo 9, in materia di istruzione e insegnamento (*Folgerø e altri c. Norvegia* [GC], § 84; *Lautsi e altri c. Italia* [GC], § 59; *Osmanoğlu e Kocabaş c. Svizzera*, §§ 90-93).

C. Principi di interpretazione

8. In una società democratica il diritto all'istruzione, indispensabile per il progresso dei diritti umani, svolge un ruolo talmente fondamentale che un'interpretazione restrittiva della prima frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 non sarebbe compatibile con il fine o lo scopo di tale disposizione (*Leyla Şahin c. Turchia* [GC], § 137; *Timishev c. Russia*, § 64; *Çam c. Turchia*, § 52; *Velyo Velev c. Bulgaria*, § 33).

9. Le due frasi dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 devono essere lette non soltanto l'una alla luce dell'altra, ma anche, in particolare, degli articoli 8, 9 e 10 della Convenzione (*Folgerø e altri c. Norvegia* [GC], § 84) i quali proclamano il diritto di ogni persona, compresi i genitori e i figli, "al rispetto della propria vita privata e familiare" (*Catan e altri c. Repubblica di Moldavia e Russia* [GC], § 143) la quale comprende la nozione di autonomia personale (*Enver Şahin c. Turchia*, § 72), alla "libertà di pensiero, di coscienza e di religione", alla "libertà (...) di ricevere e comunicare informazioni e idee" (*Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca*, § 52). L'articolo 2 del Protocollo n. 1 è inoltre strettamente connesso anche all'articolo 14 della Convenzione e al divieto di discriminazione.

10. L'articolo 2 del Protocollo n. 1 deve essere interpretato in armonia con le altre norme di diritto internazionale di cui la Convenzione fa parte (*Catan e altri c. Repubblica di Moldavia e Russia* [GC], § 136). Per interpretare le nozioni contenute nell'articolo 2 del Protocollo n. 1, la Corte si è già avvalsa nella sua giurisprudenza delle disposizioni in materia di diritto all'istruzione sancite da strumenti internazionali quali la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948), la Convenzione contro la discriminazione nell'istruzione (1960), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966) (*ibid.*, §§ 77-81), la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea (*Leyla Şahin c. Turchia* [GC], § 66), la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (1989) (*Timishev c. Russia*, § 64), la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006) (*Çam c. Turchia*, § 53), e la Carta sociale europea riveduta (*Ponomaryovi c. Bulgaria*, §§ 34-35).

II. Diritto all'istruzione

La prima frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 – Diritto all'istruzione

“Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. (...)”

Parole chiave HUDOC

Diritto all'istruzione (P1-2)

A. Principio del diritto all'istruzione

11. Il diritto all'istruzione comprende il diritto di accesso agli istituti di istruzione esistenti in un dato momento (*il caso linguistico belga*, § 4 della parte “In diritto”), la trasmissione del sapere e lo sviluppo intellettuale (*Campbell e Cosans c. Regno Unito*, § 33), ma anche la possibilità di trarre profitto dall'istruzione ricevuta, vale a dire, il diritto di ottenere, in conformità alle disposizioni in vigore in ciascuno Stato, e in un modo o in un altro, il riconoscimento ufficiale degli studi compiuti (*il caso linguistico belga*, §§ 3-5 della parte “In diritto”), per esempio mediante il riconoscimento di una qualifica. Tuttavia il rifiuto di riconoscere un corso specialistico di studi medici seguito all'estero perché non erano soddisfatte le condizioni previste, non ha costituito violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 (*Kök c. Turchia*, § 60).

12. L'articolo 2 del Protocollo n. 1 concerne l'istruzione primaria (*Sulak c. Turchia*, decisione della Commissione) ma anche l'istruzione secondaria (*Cipro c. Turchia* [GC], § 278), l'istruzione superiore (*Leyla Şahin c. Turchia* [GC], § 141; *Mürsel Eren c. Turchia*, § 41) e i corsi di studio specialistici. I titolari del diritto garantito dall'articolo 2 del Protocollo n. 1 sono quindi i minori, ma anche gli adulti, o invero chiunque desideri beneficiare del diritto all'istruzione (*Velyo Velev c. Bulgaria*).

13. Atteso che l'articolo 2 del Protocollo n. 1 alla Convenzione si applica all'istruzione superiore, lo Stato che istituisce istituti di tale tipo è obbligato a offrire un effettivo diritto di accesso a essi (*Leyla Şahin c. Turchia* [GC], §§ 136-137). In altre parole, l'accesso agli istituti di istruzione superiore che possono esistere in un dato momento è parte integrante del diritto enunciato nella prima frase di tale articolo (*Mürsel Eren c. Turchia*, § 41; *İrfan Temel e altri c. Turchia*, § 39).

14. Lo Stato è inoltre responsabile degli istituti scolastici pubblici ma anche di quelli privati (*Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca*). Oltre a ciò, lo Stato non può delegare a istituti privati o a singole persone l'obbligo di assicurare a tutti il diritto all'istruzione. L'articolo 2 del Protocollo n. 1 garantisce il diritto di istituire e di gestire una scuola privata, ma gli Stati non hanno l'obbligo positivo di sovvenzionare una particolare forma di insegnamento (*Verein Gemeinsam Lernen c. Austria*_(dec.)). Inoltre non si può affermare che la seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 alla Convenzione imponga l'ammissione di un minore a una scuola privata (*Sanlısoy c. Turchia* (dec.)). Infine lo Stato ha l'obbligo positivo di proteggere dai maltrattamenti sia gli alunni delle scuole pubbliche che quelli delle scuole private (*O'Keefe c. Irlanda* [GC], §§ 144-152).

15. Il diritto all'istruzione garantito dalla prima frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 richiede, per la sua stessa natura, di essere regolamentato dallo Stato e la regolamentazione può variare nel tempo e nello spazio, a seconda delle esigenze e delle risorse della comunità e delle persone. Tale regolamentazione non deve mai pregiudicare la sostanza del diritto all'istruzione, né contrastare con altri diritti sanciti dalla Convenzione. La Convenzione esige pertanto un giusto equilibrio tra la protezione dell'interesse generale della comunità e il rispetto dovuto ai fondamentali diritti umani (*il caso linguistico belga*, §5 della parte “In diritto”).

B. Restrizioni dell'accesso all'istruzione

16. Esistono restrizioni del diritto all'istruzione, benché nell'articolo 2 del Protocollo n. 1 non sia riscontrabile alcuna espressa restrizione. Le restrizioni non devono tuttavia ridurre il diritto in questione in misura tale da pregiudicarne la sostanza stessa e privarlo della sua efficacia. Devono essere prevedibili per gli interessati e perseguire un fine legittimo, benché non esista un elenco esaustivo di "fini legittimi" ai sensi dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 (*Leyla Şahin c. Turchia*, § 154).

1. Lingua

17. L'articolo 2 del Protocollo n. 1 non specifica la lingua in cui deve essere impartita l'istruzione affinché sia rispettato il diritto all'istruzione. Il diritto all'istruzione sarebbe tuttavia privo di significato se non comportasse, a favore dei beneficiari, il diritto di essere istruiti nella lingua nazionale o in una delle lingue nazionali, a seconda del caso (*il caso linguistico belga*, § 3 della parte "In diritto").

18. Pertanto la causa *Catan e altri c. Repubblica di Moldavia e Russia* [GC] riguardava la violazione del diritto all'istruzione conseguente alla chiusura forzata di istituti scolastici, nell'ambito della politica linguistica delle autorità separatiste, e alle misure vessatorie che erano seguite alla loro riapertura. Nulla suggeriva che tali misure perseguissero un fine legittimo. La Grande Camera ha sottolineato la fondamentale importanza dell'istruzione primaria e secondaria per lo sviluppo personale e il futuro successo di ogni minore. Ha ribadito l'esistenza del diritto di ricevere l'istruzione in una lingua nazionale. Lo Stato che esercitava un effettivo controllo sulla relativa amministrazione durante il periodo in questione, indipendentemente dal fatto di non essere intervenuto direttamente né indirettamente nella politica linguistica di detta amministrazione, era responsabile dell'ingerenza nel diritto all'istruzione.

19. Anche la temporanea espulsione di studenti che avevano chiesto alla direzione dell'università di introdurre lezioni facoltative di lingua curda ha costituito una violazione (*İrfan Temel e altri c. Turchia; Çölgeçen e altri c. Turchia*; si veda altresì in prosieguo la voce "Sanzioni disciplinari").

2. Requisiti ed esami di ammissione

20. Il rifiuto da parte di uno Stato di garantire l'accesso a un istituto scolastico può costituire violazione del diritto all'istruzione (*Campbell e Cosans c. Regno Unito*).

21. La Corte riconosce, tuttavia, la proporzionalità di alcune restrizioni del diritto di accesso all'istruzione.

a. Requisiti di ammissione

22. Lo Stato può imporre requisiti di ammissione a un istituto di istruzione. Tuttavia, la modifica delle norme che disciplinano l'accesso all'università in modo imprevedibile e senza misure correttive transitorie può costituire violazione dell'articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 2 del Protocollo n. 1 (*Altınay c. Turchia*, §§56-61). Quindi, in considerazione della imprevedibilità, per un ricorrente, delle modifiche apportate alle norme di accesso all'istruzione superiore, e dell'assenza di misure correttive applicabili nel suo caso, la contestata disparità di trattamento ha limitato il diritto del ricorrente di accesso all'istruzione superiore, privandolo della sua efficacia, e non è pertanto stata ragionevolmente proporzionata al fine perseguito.

23. Lo Stato ha il diritto di stabilire le norme di selezione dei candidati, che devono essere prevedibili per gli interessati, al fine di ammettere chi possiede le capacità necessarie per compiere gli studi di livello superiore con successo. Nella causa *Kılıç c. Turchia* (dec.), §§ 26-32,

il regime di ammissione all'università, che attribuiva maggiore importanza alla corrispondenza tra le materie studiate nella scuola secondaria superiore e il corso di studi universitari previsto, sottolineava il campo di studio dello studente e perseguiva il fine legittimo di migliorare il livello degli studi universitari. I criteri di selezione non potevano essere considerati sproporzionati al fine perseguito, in quanto chiunque fosse in possesso di un diploma di istruzione superiore professionale sosteneva l'esame nazionale di ammissione a condizioni di parità con i candidati provenienti da istituti secondari superiori generali e i risultati erano valutati nello stesso modo. Date le circostanze, il ricorrente non era stato privato in pratica del diritto di accesso all'istruzione superiore.

24. Limitare l'accesso agli studi accademici ai candidati studenti che avevano conseguito il livello accademico richiesto per beneficiare maggiormente dei corsi offerti non è stato considerato un diniego del diritto all'istruzione (*X. c. Regno Unito*, decisione della Commissione). In tale causa il ricorrente non aveva superato gli esami del primo anno e non aveva frequentato tutti i seminari obbligatori. L'università aveva ritenuto che non fosse sufficientemente preparato per ripetere il primo anno di studi, ma non aveva escluso la possibilità che proseguisse un diverso corso di studi.

25. Lo Stato ha inoltre la facoltà di stabilire la durata massima degli studi universitari. Nella decisione della Commissione relativa alla causa *X. c. Austria*, il Governo austriaco aveva fissato in sette anni la durata massima del corso di laurea in medicina e aveva negato al ricorrente l'accesso a qualsiasi facoltà di medicina in quanto quest'ultimo non aveva superato gli esami entro il termine concesso.

b. Esame di ammissione obbligatorio con *numerus clausus*

26. La legislazione che imponeva un esame di ammissione con *numerus clausus* per i corsi di laurea in medicina e odontoiatria (settori pubblico e privato) non costituiva violazione del diritto all'istruzione (*Tarantino e altri c. Italia*). In ordine all'esame di ammissione, valutare i candidati mediante esami di ammissione pertinenti, al fine di individuare gli studenti più meritevoli costituiva una misura proporzionata, finalizzata ad assicurare un adeguato livello minimo di preparazione nelle università. In ordine al sistema del *numerus clausus*, le considerazioni effettuate dalle università sul numero dei posti e sulle risorse disponibili, unitamente all'esigenza per la società di una determinata professione, giustificavano la sua esistenza.

c. Annullamento del risultato positivo di un esame di ammissione

27. L'annullamento del risultato positivo, conseguito da un candidato in un esame di ammissione all'università, in considerazione dei modesti risultati ottenuti dallo stesso negli anni precedenti, ha comportato la violazione del suo diritto all'istruzione (*Mürsel Eren c. Turchia*). La decisione era priva di fondamento giuridico o razionale ed era pertanto arbitraria.

3. Rette scolastiche

28. Gli Stati possono avere motivi legittimi per limitare in una certa misura l'uso di servizi pubblici che richiedono un grande dispendio di risorse nel settore dell'istruzione, ma non possono farlo incondizionatamente. Il margine di discrezionalità dello Stato in tale campo aumenta con il livello dell'istruzione, in modo inversamente proporzionale all'importanza che tale istruzione riveste per gli interessati e per la società in generale. L'istruzione secondaria svolge un ruolo sempre più importante al fine di un positivo sviluppo personale e dell'integrazione sociale e professionale degli interessati. In particolare, le restrizioni poste all'accesso all'istruzione non devono avere l'effetto di creare un sistema discriminatorio, in violazione dell'articolo 14 della Convenzione (*Ponomaryovi c. Bulgaria*).

4. Cittadinanza

29. Il diritto all'istruzione non concede a uno straniero il diritto di fare ingresso o di soggiornare in un dato Paese (*Studenti stranieri c. Regno Unito*, decisione della Commissione, § 4). Poiché il diritto garantito riguardava principalmente l'istruzione primaria, l'espulsione di uno studente straniero non ha costituito, in linea di principio, un'ingerenza nel suo diritto all'istruzione.

30. Soltanto motivi molto validi possono condurre la Corte a ritenere compatibile con la Convenzione una disparità di trattamento basata esclusivamente sulla cittadinanza. Il diritto all'istruzione è tutelato dalla Convenzione in modo diretto e riguarda un servizio pubblico di carattere molto specifico, dal quale traggono beneficio non soltanto gli utenti, bensì più in generale l'intera società, la cui dimensione democratica comporta l'integrazione delle minoranze (*Ponomaryovi c. Bulgaria*).

31. Inoltre, nella causa *Timishev c. Russia*, ai figli del ricorrente era stata negata l'ammissione all'istituto scolastico che avevano frequentato nei precedenti due anni. Il vero motivo del diniego era il fatto che il ricorrente aveva restituito la carta di soggiorno di migrante e la sua registrazione come residente nella città in questione era pertanto decaduta. La legislazione russa non permetteva tuttavia che l'esercizio del diritto all'istruzione da parte di minori fosse subordinato alla registrazione del luogo di residenza dei genitori. La Corte ha quindi ritenuto che ai figli del ricorrente fosse stato negato il diritto all'istruzione previsto dalla legislazione nazionale.

5. Requisito di un'età minima legato al possesso di un titolo di studio

32. La Corte ha ritenuto irricevibile in quanto manifestamente infondato un ricorso che contestava l'obbligo di possedere il diploma di istruzione primaria per potersi iscrivere a corsi di studio coranici (*Çiftçi c. Turchia* (dec.)). La restrizione in questione era finalizzata a garantire che i minori che desideravano ricevere un'educazione religiosa in studi coranici avessero raggiunto una certa "maturità" mediante l'istruzione fornita dalla scuola primaria. La disposizione della legge era infatti finalizzata a limitare l'eventuale indottrinamento di minori in un'età in cui essi si ponevano molti interrogativi e avrebbero potuto, inoltre, essere facilmente influenzati dai corsi di studio coranici.

6. Questioni giuridiche

a. Istituti penitenziari

33. I detenuti legalmente ristretti continuano a godere di tutti i diritti e le libertà fondamentali garantiti dalla Convenzione, a eccezione del diritto alla libertà. Godono quindi del diritto all'istruzione, garantito dall'articolo 2 del Protocollo n. 1. Il rifiuto di iscrivere un detenuto a una scuola carceraria esistente ha costituito violazione di tale disposizione (*Velyo Velev c. Bulgaria*). I detenuti, tuttavia, non possono invocare l'articolo 2 del Protocollo n. 1 per imporre allo Stato l'obbligo di organizzare un particolare tipo di insegnamento o di formazione in carcere.

34. L'aver impedito a un ricorrente di proseguire gli studi universitari nel corso della detenzione a seguito di condanna da parte di un tribunale non è stato interpretato come una privazione del diritto all'istruzione ai sensi dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 (*Georgiou c. Grecia* (dec.); *Durmaz e altri c. Turchia* (dec.); *Arslan c. Turchia* (dec.)). La Corte ha inoltre dichiarato irricevibile, in quanto manifestamente infondato, un ricorso relativo all'impossibilità per il ricorrente di terminare l'ultimo anno della scuola secondaria mentre esponeva una pena detentiva (*Epistatu c. Romania*). Ha inoltre ritenuto che non vi fosse stata alcuna ingerenza nel diritto all'istruzione di un ricorrente che aveva cessato volontariamente di frequentare le lezioni di una scuola carceraria, in quanto egli aveva rinunciato di propria volontà e non a causa di un rifiuto da parte della direzione del carcere di iscriverlo, o dell'isolamento disposto per motivi disciplinari (*Koureas e altri c. Grecia*, §§ 97-99).

35. L'impossibilità per i detenuti di usare il computer e di accedere a internet per i loro studi di livello superiore ha costituito violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 (*Mehmet Reşit Arslan e Orhan Bingöl c. Turchia**). I tribunali nazionali non sono pervenuti a un giusto equilibrio tra il diritto dei ricorrenti all'istruzione e le esigenze di ordine pubblico, alla luce della condanna dei ricorrenti per terrorismo.

b. Indagini penali

36. Nella causa *Ali c. Regno Unito*, la Corte ha ritenuto che un alunno potesse essere escluso da un istituto di istruzione secondaria per un lungo periodo, nelle more delle indagini penali su un episodio verificatosi all'interno dell'istituto, senza che ciò costituisse un diniego del diritto all'istruzione, a condizione che fosse confermato il principio di proporzionalità. Il ricorrente era stato escluso soltanto per il tempo necessario alla conclusione delle indagini penali. Inoltre durante il periodo di esclusione era stata offerta al ricorrente un'istruzione alternativa, e sebbene quest'ultima non contemplasse l'intero curriculum nazionale, essa era adeguata in considerazione del fatto che il periodo di esclusione era sempre stato considerato temporaneo, in pendenza dell'esito delle indagini penali. La situazione tuttavia avrebbe potuto essere ben diversa se un alunno della scuola dell'obbligo fosse stato escluso permanentemente da un istituto scolastico e non gli fosse stata successivamente garantita un'istruzione a tempo pieno, in linea con il curriculum nazionale, in un altro istituto scolastico.

c. Provvedimenti di espulsione e di sfratto

37. L'interruzione degli studi in conseguenza dell'espulsione non è stata considerata violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1. Il provvedimento di espulsione che impedisce a una persona di proseguire gli studi in un dato Paese non può essere considerato di per sé un'ingerenza nel diritto all'istruzione della persona ai sensi di tale articolo (si vedano le decisioni della Commissione relative alle cause *Sorabjee c. Regno Unito*; *Jaramillo c. Regno Unito*; *Dabhi c. Regno Unito*).

38. Inoltre lo sfratto di un ricorrente zingaro dal suo terreno, in un periodo in cui i suoi nipoti frequentavano una scuola ubicata in prossimità della loro abitazione, sita su tale terreno, non ha costituito violazione dell'articolo 2 del Protocollo n.1. Il ricorrente non aveva provato le doglianze con le quali aveva lamentato che ai suoi nipoti era stato effettivamente negato il diritto all'istruzione in conseguenza delle misure di pianificazione contestate (*Lee c. Regno Unito* [GC]).

7. Sanzioni disciplinari

39. In via di principio l'applicazione di misure disciplinari, quali la sospensione o l'espulsione da una scuola, per assicurare l'osservanza del regolamento interno, non è messa in discussione. Tale misura, tuttavia, non può violare i diritti previsti dalla Convenzione (*Çölgeçene altri c. Turchia*, §§ 50-51).

40. Pertanto il diritto all'istruzione non proibisce l'espulsione temporanea o permanente da un istituto scolastico, per frode (*Sulak c. Turchia*, decisione della Commissione) o per cattiva condotta (*Whitman c. Regno Unito*, decisione della Commissione).

41. Nella causa *Çölgeçene altri c. Turchia*, degli studenti turchi di etnia curda che frequentavano l'Università di Istanbul erano stati espulsi o sospesi dopo aver chiesto l'introduzione di lezioni in lingua curda. Tali sanzioni disciplinari erano state tuttavia sospese alcuni mesi dopo, in attesa dell'esito dei procedimenti amministrativi instaurati dai ricorrenti, che sono stati tutti reintegrati nei rispettivi dipartimenti e autorizzati a sostenere gli esami che avevano perso. Tutti gli studenti, tranne uno, si sono laureati. I giudici nazionali hanno annullato le sanzioni in quanto né le opinioni espresse nelle domande dei ricorrenti né la forma in cui erano state formulate giustificavano le sanzioni disciplinari. Rilevando che gli studenti erano stati puniti semplicemente perché avevano espresso un'opinione, la Corte, prima di constatare la violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 (§§55-56), ha sottolineato l'importanza in tale contesto della libertà di espressione di cui all'articolo 10 della Convenzione.

42. La Corte ha rigettato, per l'assenza di un "rilevante pregiudizio" (articolo 35 § 3, lettera b) della Convenzione), un ricorso relativo alla temporanea esclusione di un alunno (si vedano le specifiche circostanze in questione nella decisione *C.P. c. Regno Unito*).

8. Salute

43. Il ritardo nella riammissione di minori, cui era stata diagnosticata erroneamente la lebbra e che erano stati espulsi dalla scuola, aveva costituito violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 in quanto il ritardo non era proporzionato al fine legittimo perseguito (*Memlika c. Grecia*). Se vi è la necessità che le autorità adottino misure appropriate per evitare qualsiasi rischio di contaminazione, al fine di proteggere la salute dei minori e degli insegnanti, esse hanno l'obbligo di agire diligentemente e sollecitamente, per conciliare la tutela degli interessi della comunità con gli interessi delle persone soggette a tali misure.

C. Discriminazione nell'accesso all'istruzione

44. Se uno Stato applica un trattamento diverso nell'attuazione dei suoi obblighi di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1, può sorgere una questione ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione.

Articolo 14 della Convenzione – Divieto di discriminazione

“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.”

Parole chiave HUDOC

Discriminazione (14) – Situazione paragonabile (14) – Giustificazione obiettiva e ragionevole (14)

45. Perché una disparità di trattamento non sia considerata discriminatoria essa deve perseguire un fine legittimo. Nel *Caso linguistico belga* la Corte ha avuto l'occasione di affrontare la questione dell'impossibilità, per i minori madrelingua francese, che vivevano in una regione di lingua olandese, di seguire le lezioni in lingua francese, mentre i minori madrelingua olandese che vivevano nella regione di lingua francese avevano la possibilità di seguire le lezioni in lingua olandese. Ha ritenuto che la misura in questione non fosse stata disposta nell'interesse degli istituti scolastici, per motivi amministrativi o finanziari, ma fosse dovuta soltanto a considerazioni linguistiche (§ 32 della parte “In diritto”). Vi era pertanto stata violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1, in combinato disposto con l'articolo 14 della Convenzione.

46. Al fine dell'osservanza dell'articolo 14, l'esistenza di un fine legittimo è insufficiente. La disparità di trattamento deve anche essere proporzionata. Pertanto la Corte, nell'esaminare le modifiche apportate alle norme che disciplinavano l'accesso all'università, ha riscontrato la violazione dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 2 del Protocollo n. 1, sebbene il fine di tali modifiche fosse il rapido miglioramento della qualità dell'istruzione superiore. Ha ritenuto che a causa dell'imprevedibilità della loro applicazione e dell'assenza di misure correttive, l'attuazione delle nuove disposizioni non fosse ragionevolmente proporzionata al fine perseguito (*Altınay c. Turchia*, § 60).

1. Persone con disabilità

47. Il caso specifico delle persone con disabilità è stato sollevato dinanzi alla Corte soltanto raramente. Ai sensi dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 considerato singolarmente, l'ex Commissione ha ritenuto che fosse sempre più diffusa l'opinione che, laddove possibile, gli alunni disabili dovessero essere istruiti insieme agli altri alunni coetanei. Tale politica tuttavia non poteva essere applicata a tutti i minori portatori di handicap. Doveva essere lasciato alle autorità competenti un ampio margine di discrezionalità in ordine alle migliori modalità con cui utilizzare le risorse disponibili, nell'interesse generale dei minori disabili. La Corte ha indicato recentemente, in una causa concernente l'articolo 14 e l'articolo 2 del Protocollo n.

1 in combinato disposto, che non le spetta di definire le risorse che devono essere utilizzate per soddisfare le esigenze educative dei minori disabili. Le autorità nazionali, grazie ai loro rapporti diretti e regolari con le parti interessate del loro Paese, sono in linea di massima più idonee di un tribunale internazionale a prendere decisioni relative alla situazione e alle pertinenti esigenze locali (*Çam c. Turchia*, § 66). Le autorità nazionali devono tuttavia essere particolarmente attente alle conseguenze delle scelte effettuate per i gruppi più vulnerabili (*ibid.*, § 67; *Enver Şahin c. Turchia*, § 68).

48. Secondo la Commissione, la seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 non imponeva che un minore affetto da grave handicap mentale dovesse essere ammesso a una scuola privata ordinaria, invece di essere collocato in una scuola speciale per minori disabili in cui era garantito un posto (*Graeme c. Regno Unito*, decisione della Commissione). Analogamente, la seconda frase dell'articolo 2 non esigeva il collocamento di un minore affetto da grave minorazione dell'udito in una scuola regolare (sostenendo le spese degli insegnanti supplementari che sarebbero stati necessari, o a discapito degli altri alunni) piuttosto che in una scuola speciale in cui era disponibile un posto (*Klerks c. Paesi Bassi*, decisione della Commissione). L'uso di fondi e di risorse pubblici ha condotto anche a concludere che la mancata installazione di un ascensore in una scuola primaria, a vantaggio di un alunno affetto da distrofia muscolare, non comportasse la violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1, sia considerato singolarmente che in combinato disposto con l'articolo 14 della Convenzione (*McIntyre c. Regno Unito*). Analogamente, il rifiuto di un unico istituto scolastico – non dotato di strutture appropriate – di ammettere un alunno disabile non poteva essere considerato – di per sé – una violazione da parte dello Stato dei suoi obblighi di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1 della Convenzione, né una negazione sistemica del diritto del ricorrente all'istruzione in ragione della sua disabilità (*Kalkanlı c. Turchia* (dec.)).

49. Nella causa *Sanlısoy c. Turchia* (dec.), il ricorrente aveva lamentato la violazione discriminatoria del suo diritto all'istruzione a causa del suo autismo. Dopo aver esaminato i fatti oggetto della causa e la situazione del minore, la Corte ha concluso che non vi era stato un diniego sistemico del diritto del ricorrente all'istruzione a causa del suo autismo, né l'inadempimento da parte dello Stato dei suoi obblighi di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1, in combinato disposto con l'articolo 14 della Convenzione. Ha quindi rigettato il ricorso. È stata raggiunta la stessa conclusione nella causa *Dupin c. Francia* (dec.), relativa a un minore autistico cui era stata negata l'ammissione a una scuola per normodotati e che era stato indirizzato a un istituto specializzato.

50. La Corte ha ciononostante sottolineato di dover tener conto dell'evoluzione del diritto internazionale ed europeo e di dover rispondere, per esempio, al consenso emergente sugli standard da conseguire. Ha rilevato, in tal senso, l'importanza dei fondamentali principi di universalità e non discriminazione nell'esercizio del diritto all'istruzione, sancito in numerosi strumenti internazionali. Ha inoltre spiegato che è stato riconosciuto che l'istruzione inclusiva sia il mezzo più appropriato per garantire tali principi fondamentali (*Çam c. Turchia*, § 64; *Sanlısoy c. Turchia* (dec.), § 59). L'articolo 14 della Convenzione deve essere letto alla luce dei requisiti di tali strumenti in ordine alla composizione ragionevole – intesa come “le modifiche e gli adeguamenti necessari e appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia la necessità in particolari casi” – che le persone con disabilità hanno il diritto di aspettarsi perché sia loro assicurato “il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali” (articolo 2 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità). Tale ragionevole composizione permette di porre rimedio alle ineguaglianze fattuali ingiustificate, che costituiscono pertanto una discriminazione (*Çam c. Turchia*, § 65; *Sanlısoy c. Turchia* (dec.), § 60). Essa può assumere varie forme, di carattere materiale o di altra natura, e le autorità nazionali sono in linea di massima le più idonee a pronunciarsi sulla situazione e sulle esigenze in questione (*Çam c. Turchia*, § 66; *Enver Şahin c. Turchia*, § 68).

51. Nella causa *Çam c. Turchia*, il rifiuto di iscrivere una persona non vedente all'Accademia di musica, benché la stessa avesse superato l'esame, ha comportato la violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 2 del Protocollo n. 1. Le pertinenti autorità interne non avevano tentato in alcuna fase di individuare le esigenze della ricorrente, né di spiegare il motivo per il quale la cecità le avrebbe impedito di accedere all'istruzione musicale. Esse non avevano neanche mai preso in considerazione alcuna specifica composizione finalizzata a provvedere alle specifiche esigenze derivanti dalla cecità della ricorrente.

52. La causa *Enver Şahin c. Turchia* ha sollevato la questione dell'accesso ai locali dell'università, in quanto nel corso degli studi il ricorrente era diventato paraplegico. La Corte ha rilevato che la direzione dell'università non si era limitata semplicemente a negare l'accesso al ricorrente, ma gli aveva anche comunicato che non era possibile svolgere in breve tempo i necessari lavori di adeguamento, a causa dell'insufficienza di fondi. Nonostante il margine di apprezzamento concesso alle autorità nazionali in tale materia, la Corte non ha ritenuto accettabile che la questione dell'accessibilità fosse rimasta in sospeso fino all'ottenimento di tutti i fondi necessari per il completamento dell'intera serie di opere imposte dalla legge (§§ 64-65). In ordine alla proposta di fornire un'assistenza personale, la Corte ha ritenuto che in assenza di una valutazione individuale dell'effettiva situazione del ricorrente, una simile misura non potesse essere considerata ragionevole sotto il profilo della nozione di autonomia personale, garantita dall'articolo 8, in quanto non teneva conto della sua esigenza di vivere, per quanto possibile, in modo indipendente e autonomo (§§ 70-72). Ha pertanto concluso per la violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 2 del Protocollo n. 1.

2. Posizione amministrativa e cittadinanza

53. Nella causa *Ponomaryovi c. Bulgaria*, la Corte ha trattato il caso di due alunni cittadini russi che vivevano in Bulgaria con la madre, pur non essendo titolari di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato. Sebbene in Bulgaria l'istruzione secondaria fosse gratuita, ai due alunni era stato richiesto il pagamento di rette scolastiche a causa della loro posizione amministrativa. I ricorrenti non si trovavano nella situazione di che giunge illegalmente nel Paese e chiede poi di usufruire dei servizi pubblici, tra cui l'istruzione gratuita. Anche quando i ricorrenti si erano trovati, piuttosto inavvertitamente, nella situazione di stranieri privi di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, le autorità non avevano avuto alcuna sostanziale obiezione alla loro permanenza in Bulgaria, né ovviamente alcuna seria intenzione di espellerli. Le autorità bulgare non avevano tenuto conto di tale situazione. In ogni caso, la legislazione non prevedeva l'esenzione dalle rette scolastiche. Conseguentemente, anche in considerazione dell'importanza dell'istruzione secondaria, la Corte ha ritenuto che la disposizione che imponeva che i due alunni dovessero pagare una retta per l'istruzione secondaria a causa della loro cittadinanza e del loro status di immigrati costituisse violazione dell'articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto l'articolo 2 del Protocollo n. 1.

3. Origine etnica

54. La Corte ha trattato in numerose cause le difficoltà relative all'istruzione di minori Rom in diversi Stati europei (*D.H. e altri c. Repubblica ceca* [GC], § 205). A causa della loro storia turbolenta e del loro costante sradicamento i Rom sono diventati uno specifico tipo di minoranza svantaggiata e vulnerabile. Hanno pertanto bisogno di speciale protezione, che si estende alla sfera dell'istruzione (*ibid.*, § 182).

55. Data la vulnerabilità della comunità Rom, una disparità di trattamento, finalizzata a porre rimedio alle ineguaglianze, ha reso necessario che gli Stati dedicassero particolare attenzione alle loro esigenze, e che le competenti autorità agevolassero l'iscrizione dei minori Rom, anche in assenza di alcuni necessari documenti amministrativi (*Sampanis e altri c. Grecia*, § 86).

56. Tuttavia la mera iscrizione dei minori Rom agli istituti scolastici non è sufficiente ai fini dell'osservanza dell'articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 2 del Protocollo n.1. A tale riguardo, la Corte si è ampiamente avvalsa dei rapporti della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) (*Oršuš e altri c. Croazia* [GC]; *D.H. e altri c. Repubblica ceca* [GC]). L'iscrizione deve inoltre avere luogo in condizioni soddisfacenti. La Corte ha accettato la decisione di uno Stato di mantenere un sistema di istruzione specializzata, in quanto motivata dal desiderio di trovare una soluzione per minori aventi speciali esigenze educative (*ibid.*, § 198). Analogamente, il collocamento temporaneo di minori in una classe separata, motivato dalla inadeguata padronanza della lingua, non costituisce, in quanto tale, automatica violazione dell'articolo 14 (*Oršuš e altri c. Croazia* [GC], § 157). Tuttavia l'errato collocamento di minori Rom in scuole speciali ha una lunga tradizione in Europa (*Horváth e Kiss c Ungheria*, § 115). Conseguentemente, le disposizioni in materia di istruzione relative ai minori Rom devono essere accompagnate da salvaguardie, che garantiscano che lo Stato tenga conto delle loro particolari esigenze (*D.H. e altri c. Repubblica ceca* [GC], § 207; *Sampanise e altri c. Grecia*, § 103). La decisione deve essere trasparente e basata su criteri definiti chiaramente, e non soltanto sull'origine etnica (*ibid.*, § 89; *Oršuš e altri c. Croazia* [GC], § 182). Infine, tali misure non possono essere considerate ragionevoli e proporzionate se si traducono in un'istruzione che aggrava le difficoltà dei minori Rom e compromette il loro successivo sviluppo personale, invece di affrontare i loro reali problemi, o di aiutarli a integrarsi nelle scuole ordinarie e a sviluppare le competenze che faciliterebbero la loro vita tra la maggioranza della popolazione (*D.H. e altri c. Repubblica ceca*, § 207). L'assenza di una finalità discriminatoria non è sufficiente. Gli Stati hanno l'obbligo positivo di adottare effettive misure positive contro la segregazione (*Lavida e altri c. Grecia*, § 73).

III. Rispetto dei diritti genitoriali

Seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 – Diritto all'istruzione

“(...) lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.”

Parole chiave HUDOC

Rispetto delle convinzioni religiose dei genitori (P1-2) – Rispetto delle convinzioni filosofiche dei genitori (P1-2)

A. Campo di applicazione

57. Il diritto dei genitori al rispetto delle loro convinzioni religiose e filosofiche si inserisce nel diritto fondamentale all'istruzione. Conseguentemente, i genitori non possono negare ai figli il diritto all'istruzione a causa delle loro convinzioni (*Konrad e altri c. Germania* (dec.)).

58. Sembra che la Corte interpreti il termine “genitori” in senso ampio; esso non è limitato ai padri e alle madri, ma può comprendere, almeno, i nonni (*Lee c. Regno Unito* [GC]). Per contro, un minore che riceve un'istruzione non può sostenere di essere vittima dei diritti garantiti ai genitori dalla seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 (*Eriksson c. Svezia*, § 93).

59. Il termine “rispettare” non significa solamente “riconoscere” o “tener conto”; oltre a un impegno principalmente negativo, esso implica anche un obbligo positivo da parte dello Stato (*Campbell e Cosans c. Regno Unito*, § 37). Per quanto riguarda il termine “convinzioni”, considerato singolarmente, esso non è sinonimo dei termini “opinioni” e “idee”, ma indica dei punti di vista che raggiungono un certo livello di forza, serietà, coesione e importanza (*Valsamis c. Grecia*, §§ 25 e 27). Il rifiuto dei genitori di accettare le punizioni corporali nella scuola frequentata dal figlio rientrava quindi nell'ambito delle loro convinzioni filosofiche (*Campbell e Cosans c. Regno Unito*, § 36).

60. L'articolo 2 del Protocollo n. 1 si applica a tutte le materie e non soltanto all'istruzione religiosa. L'educazione sessuale e l'etica rientrano quindi nel campo di applicazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 (*Jimenez Alonso e Jimenez Merino c. Spagna*; *Dojan e altri c. Germania* (dec.); *Appel-Irrgange e altri c. Germania*).

61. La disposizione si applica inoltre sia al contenuto dell'insegnamento che alle modalità con cui è impartito. L'articolo 2 del Protocollo n. 1 si applicava quindi anche all'obbligo di sfilare in parata all'esterno del perimetro scolastico in un giorno festivo. La Corte si è stupita del fatto che si potesse esigere dagli alunni di partecipare a tale evento, pena la sospensione scolastica – anche se soltanto per un periodo limitato. Essa ha tuttavia ritenuto che tali commemorazioni di eventi nazionali rispondessero, a modo loro, sia a obiettivi pacifisti che all'interesse pubblico, e che la presenza di rappresentanti militari ad alcune parate non modificasse di per sé il carattere delle stesse. Inoltre l'obbligo incombente sull'alunna non privava i genitori della stessa del diritto di illuminare e consigliare i figli, o di guidarli lungo un percorso in linea con le loro convinzioni religiose o filosofiche (*Efstratiou c. Grecia*, § 32; *Valsamis c. Grecia*, § 31).

62. L'impostazione e la programmazione del curriculum sono, in linea di principio, di competenza degli Stati contraenti (*Valsamis c. Grecia*, § 28) e non vi è nulla che vieti che esso contenga informazioni o nozioni di carattere religioso o filosofico (*Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca* § 53).

B. Possibilità di esonero

63. I genitori invocano talvolta il diritto al rispetto delle loro convinzioni religiose per giustificare la decisione di istruire i figli a domicilio. A tale riguardo la Corte ha rilevato che sembra che non vi sia unanimità negli Stati Contraenti in ordine alla frequenza obbligatoria della scuola primaria. Mentre alcuni Paesi permettono l'istruzione domiciliare, altri prevedono la frequenza obbligatoria di istituti scolastici statali o privati. Conseguentemente, la Corte ha ammesso che rientri nel margine di apprezzamento dello Stato considerare che non soltanto l'acquisizione di conoscenze bensì anche l'integrazione nella società e le prime esperienze di essa siano importanti obiettivi dell'istruzione primaria e che tali obiettivi non possano essere conseguiti nella stessa misura mediante l'istruzione domiciliare, anche se quest'ultima permette ai minori di acquisire lo stesso livello di conoscenze fornito dall'istruzione impartita nella scuola primaria. Nella stessa causa la Corte ha inoltre ritenuto che le argomentazioni dei tribunali nazionali, che ponevano l'accento sia sull'interesse generale della società di evitare l'emergere di società parallele basate su convinzioni filosofiche distinte, sia sull'importanza di integrare le minoranze nella società, fossero conformi alla sua giurisprudenza sull'importanza del pluralismo per la democrazia. Ha quindi rigettato in quanto manifestamente infondata una doglianza concernente il rifiuto di autorizzare i genitori a istruire i figli a domicilio (*Konrad e altri c. Germania* (dec.)).

64. È talvolta necessario, se devono essere rispettate le convinzioni filosofiche dei genitori, che gli alunni abbiano la possibilità di essere esonerati da alcune lezioni. Nella causa *Folgerø e altri c. Norvegia* [GC] (§§ 95-100), il rifiuto di concedere ai genitori ricorrenti l'esonero totale dalle lezioni di "Cristianesimo, religione e filosofia" per i figli che frequentavano scuole primarie statali ha dato luogo a violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1. L'insegnamento del Cristianesimo presentava differenze non soltanto quantitative, bensì anche qualitative, rispetto a quello di altre religioni e filosofie. Esisteva in realtà la possibilità di esonero parziale, che si riferiva però all'attività in quanto tale, e non alle conoscenze da trasmettere attraverso l'attività in questione. Tale distinzione tra le attività e le conoscenze deve essere stata non solo complicata da operare nella pratica, ma sembra inoltre probabile che abbia ridotto sostanzialmente l'efficacia del diritto all'esonero parziale in quanto tale. Il sistema dell'esonero parziale poteva gravare i genitori interessati di un pesante onere, con il rischio di un'inopportuna esposizione della loro vita privata, ed è probabile che i potenziali conflitti li abbiano dissuasi dal formulare tali richieste.

65. La possibilità di esonero non deve tuttavia essere offerta sistematicamente. Nella causa *Dojan e altri c. Germania* (dec.), il curriculum degli alunni della scuola primaria prevedeva lezioni obbligatorie di educazione sessuale. La scuola aveva deciso di organizzare periodicamente un laboratorio teatrale, quale evento obbligatorio, al fine di sensibilizzare al problema dell'abuso sessuale di minori. Era inoltre tradizione della scuola organizzare ogni anno una festa di Carnevale, ma era prevista un'attività alternativa per i minori che non desideravano parteciparvi. I ricorrenti avevano impedito ai loro figli di partecipare a tutte o a parte delle summenzionate attività e sono stati conseguentemente multati. Due genitori che avevano rifiutato di pagare sono stati condotti in carcere. La Corte ha osservato che le lezioni di educazione sessuale in questione erano finalizzate alla trasmissione neutrale di nozioni relative alla procreazione, alla contraccezione, alla gravidanza e al parto, conformemente alle disposizioni di legge applicabili, alle conseguenti linee-guida e al curriculum, basati sugli attuali standard scientifici ed educativi. Il laboratorio teatrale era conforme ai principi del pluralismo e dell'obiettività. Per quanto concerne i festeggiamenti del Carnevale in questione, essi non erano accompagnati da alcuna attività religiosa e, in ogni caso, i minori avevano la possibilità di partecipare a eventi alternativi. Conseguentemente, il rifiuto di esonerare i minori dalle lezioni e dalle attività considerate dai genitori incompatibili con le loro convinzioni religiose non ha violato l'articolo 2 del Protocollo n. 1. Analogamente, la Corte ha ritenuto che l'inserimento di lezioni obbligatorie di etica secolare, senza possibilità di esonero, rientrasse nel margine di apprezzamento concesso agli Stati ai sensi dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 (*Appel-Irrgang e altri c. Germania*).

66. Benché gli interessi individuali debbano essere occasionalmente subordinati a quelli di un gruppo, è necessario pervenire a un equilibrio che garantisca l'equo e adeguato trattamento delle minoranze ed eviti qualsiasi abuso di una posizione dominante (*Valsamis c. Grecia*, § 27). La Corte, per esempio, ha ritenuto che il fatto che un curriculum scolastico attribuisse maggiore rilevanza all'Islam, come praticato e interpretato in Turchia dalla maggioranza della popolazione, piuttosto che alle varie interpretazioni minoritarie dell'Islam, o di altre religioni e filosofie, non potesse essere considerato di per sé inosservanza dei principi del pluralismo e dell'obiettività tale da poter essere definito indottrinamento. Tuttavia, alla luce delle specificità della fede alevita in relazione alla concezione sunnita dell'Islam, i genitori interessati potevano considerare legittimamente che le modalità di insegnamento della materia "Conoscenza etica e cultura religiosa" potessero comportare per i figli un conflitto di obbedienza tra i valori della scuola e i loro. Date le circostanze, era quindi fondamentale un opportuno esonero (*Mansur Yalçın e altri c. Turchia*, §§71-75). A tale proposito, obbligare i genitori a informare le autorità scolastiche delle loro convinzioni religiose o filosofiche si è rivelato un mezzo inadeguato per assicurare il rispetto della loro libertà di convinzione, soprattutto in considerazione del fatto che, in assenza di un testo chiaro, le autorità scolastiche avevano sempre la possibilità di respingere tali richieste (*Hasane Eylem Zengin c. Turchia*, §§ 75-76).

C. Simboli religiosi visibili

67. La seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 impedisce agli Stati di perseguire l'obiettivo di un indottrinamento che possa essere considerato irrispettoso delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori (*Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca*, § 53). La Corte ha tuttavia ritenuto anche che la presenza di crocifissi nelle aule di un istituto scolastico statale non comportasse la violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1. Ad avviso della Corte, sebbene fosse vero che prescrivendo la presenza di crocifissi – simbolo che si riferiva indubbiamente al Cristianesimo – i regolamenti conferivano alla religione maggioritaria del Paese una visibilità preponderante nell'ambiente scolastico, ciò non era di per sé sufficiente a indicare un processo di indottrinamento da parte dello Stato convenuto. Un crocifisso appeso a un muro rappresentava un simbolo essenzialmente passivo e non si poteva ritenere che avesse sugli alunni un'influenza paragonabile a quella di un discorso didattico o della partecipazione ad attività religiose. Gli effetti della maggiore visibilità che la presenza del crocifisso nelle scuole conferiva al Cristianesimo dovevano essere considerati in prospettiva, dato che il crocifisso non era accompagnato da alcun insegnamento obbligatorio sul Cristianesimo e che lo Stato aveva aperto parallelamente l'ambiente scolastico ad altre religioni (*Lautsi e altri c. Italia* [GC], §§ 71-76).

68. Infine, lo Stato svolge il ruolo di arbitro neutrale e deve essere molto prudente per garantire che, quando permette agli studenti di manifestare le loro credenze religiose nelle strutture scolastiche, tale manifestazione non diventi ostentativa e quindi fonte di pressione e di esclusione. Conseguentemente, il fatto di negare l'accesso a un istituto scolastico a delle giovani che indossavano il velo non ha costituito violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1, in quanto non ha privato i genitori del diritto di guidare i figli in un percorso conforme alle loro convinzioni religiose o filosofiche, purché tale rifiuto prevedibile e proporzionale (*Köse e altri c. Turchia*). Lo stesso principio valeva nel contesto dell'istruzione superiore (*Leyla Şahin c. Turchia* [GC]).

Elenco delle cause citate

La giurisprudenza citata nella presente Guida rinvia alle sentenze o alle decisioni pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e alle decisioni o ai rapporti della Commissione europea dei diritti dell'uomo ("la Commissione").

Salva diversa indicazione, tutti i riferimenti riguardano una sentenza di merito pronunciata da una Camera della Corte. L'abbreviazione "(dec.)" indica che la citazione si riferisce a una decisione della Corte e "[GC]" che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera.

Nell'elenco che segue le sentenze delle Camere non definitive alla data di pubblicazione del presente aggiornamento ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione sono contrassegnate da un asterisco (*). L'articolo 44 § 2 della Convenzione prevede: "La sentenza di una Camera diviene definitiva: (a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure (b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure (c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43". Nei casi in cui il collegio della Grande Camera accoglie la richiesta di rinvio, la sentenza che diviene definitiva è la successiva sentenza della Grande Camera e non quella pronunciata dalla Camera.

I collegamenti ipertestuali alle cause citate nella versione elettronica della Guida rinviano alla banca dati HUDOC (<http://hudoc.echr.coe.int>) che permette di accedere alla giurisprudenza della Corte (sentenze, decisioni, cause comunicate, pareri consultivi della Grande Camera, delle Camere e dei Comitati, nonché sintesi giuridiche tratte dai bollettini informativi sulla giurisprudenza), della Commissione (decisioni e rapporti), nonché alle risoluzioni del Comitato dei Ministri.

La Corte pronuncia le sentenze e le decisioni in inglese e/o in francese, le sue due lingue ufficiali. La banca dati HUDOC contiene anche traduzioni di numerose importanti cause in oltre trenta lingue non ufficiali e collegamenti a circa un centinaio di raccolte giurisprudenziali online prodotte da terzi.

—A—

Ali c. Regno Unito, n. 40385/06, 11 gennaio 2011
Altınay c. Turchia, n. 37222/04, 9 luglio 2013
Appel-Irrgang e altri c. Germania (dec.), n. 45216/07, CEDU 2009
Arslan c. Turchia (dec.), n. 31320/02, 1 giugno 2006

—C—

C.P. c. Regno Unito (dec.), n. 300/11, 6 settembre 2016
Çam c. Turchia, n. 51500/08, 23 febbraio 2016
Campbell e Cosans c. Regno Unito, 25 febbraio 1982, Serie A n. 48
Causa "relativa ad alcuni aspetti del regime linguistico nell'insegnamento in Belgio" ("il caso linguistico belga") (merito), 23 luglio 1968, Serie A n. 6
Catanealtri c. Repubblica di Moldavia e Russia [GC], nn. 43370/04 e altri due, CEDU 2012
Çiftçi c. Turchia (dec.), n. 71860/01, CEDU 2004-VI
Cipro c. Turchia [GC], n. 25781/94, CEDU 2001-IV
Çölgeçen e altri c. Turchia, nn. 50124/07 e altri sette, 12 dicembre 2017

—D—

D.H. e altri c. Repubblica ceca c [GC], n. 57325/00, CEDU 2007-IV
Dabhi. c Regno Unito, n. 28627/95, decisione della Commissione del 17 gennaio 1997
Dojan e altri c. Germania (dec.), nn. 319/08 e altri quattro, 13 settembre 2011
Dupin c. Francia (dec.), n. 2282/17, 18 dicembre 2018
Durmaz e altri c. Turchia (dec.), nn. 46506/99 e altri tre, 4 settembre 2001

—E—

Efstathiou c. Grecia, 18 dicembre 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-VI
Enver Şahin c. Turchia, n. 23065/12, 30 gennaio 2018
Epistatu c. Romania, n. 29343/10, 24 settembre 2013
Eriksson c. Svezia, 22 giugno 1989, Serie A n.156

—F—

Fayed c. Regno Unito, 21 settembre 1994, Serie A n. 294-B
Folgerø e altri c. Norvegia, n. 15472/02, CEDU 2007-III
Foreign Students [Studenti stranieri] c. Regno Unito, nn. 7671/76 e altri quattordici, decisione della Commissione del 19 maggio 1977, Decisions and Reports (DR) 9

—G—

Georgiou c. Grecia (dec.), n. 45138/98, 13 gennaio 2000
Golder c. Regno Unito, 21 febbraio 1975, Serie A n.18
Graeme c. Regno Unito, n. 13887/88, decisione della Commissione del 5 febbraio 1990, DR 64

—H—

Hasan e Eylem Zengin c. Turchia, n. 1448/04, 9 ottobre 2007
Horváth e Kiss c. Ungheria, n. 11146/11, 29 gennaio 2013

—I—

İrfan Temel e altri c. Turchia, n. 36458/02, 3 marzo 2009

—J—

Jaramillo c. Regno Unito, n. 24865/94, decisione della Commissione del 23 ottobre 1995
Jiménez Alonso e Jiménez Merino c. Spagna (dec.), n. 51188/99, CEDU 2000-VI

—K—

Kalkanlı c. Turchia (dec.), n. 2600/04, 13 gennaio 2009
Kılıç c. Turchia (dec.), 29601/05, 5 marzo 2019

Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca, 7 dicembre 1976, Serie A n. 23
Klerks c. Paesi Bassi, n. 25212/94, decisione della Commissione del 4 luglio 1995, DR 82
Kök c. Turchia, n. 1855/02, 19 ottobre 2006
Köse e altri c. Turchia (dec.), n. 26625/02, CEDU 2006-II
Konrad c. Germania (dec.), n. 35504/03, CEDU 2006-XIII
Kourease e altri c. Grecia, n. 30030/15, 18 gennaio 2018

—L—

Lautsi e altri c. Italia [GC], n. 30814/06, CEDU 2011
Lavida e altri c. Grecia, n. 7973/10, 30 maggio 2013
Lee c. Regno Unito [GC], n. 25289/94, 18 gennaio 2001
Leyla Şahin c. Turchia [GC], n. 44774/98, CEDU 2005-XI

—M—

Mansur Yalçın e altri c. Turchia, n. 21163/11, 16 settembre 2014
McIntyre c. Regno Unito, n. 29046/95, decisione della Commissione del 21 ottobre 1998
*Mehmet Reşit Arslan e Orhan Bingöl c. Turchia**, nn. 47121/06 e altri due, 18 giugno 2019
Memlika c. Grecia, n. 37991/12, 6 ottobre 2015
Mürsel Eren c. Turchia, n. 60856/00, CEDU 2006-II

—O—

O'Keefe c. Irlanda [GC], n. 35810/09, CEDU 2014
Oršuš e altri c. Croazia [GC], n. 15766/03, CEDU 2010
Osmanoğlu e Kocabaş c. Svizzera, n. 29086/12, 10 gennaio 2017

—P—

Ponomaryovi c. Bulgaria, n. 5335/05, CEDU 2011

—S—

Sampanis e altri c. Grecia, n. 32526/05, 5 giugno 2008
Sanlısoy c. Turchia (dec.), n. 77023/12, 8 novembre 2016
Sorabjee c. Regno Unito, n. 23938/94, decisione della Commissione del 23 ottobre 1995
Sulak c. Turchia, n. 24515/94, decisione della Commissione del 17 gennaio 1996, DR 84

—T—

Tarantino e altri c. Italia, nn. 25851/09 e altri due, CEDU 2013
Timishev c. Russia, nn. 55762/00 e 55974/00, CEDU 2005-XII

—V—

Valsamis c. Grecia, 18 dicembre 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-VI

Velyo Velev c. Bulgaria, n. 16032/07, CEDU 2014

Verein Gemeinsam Lernen c. Austria, n. 23419/94, decisione della Commissione del 6 settembre 1995, DR 82

—W—

Whitman c. Regno Unito, n. 13477/87, decisione della Commissione del 4 ottobre 1989

—X—

X. c. Austria, n. 5492/72, decisione della Commissione del 16 luglio 1973

X. c. Regno Unito, n. 8844/80, decisione della Commissione del 9 dicembre 1980, DR 23